

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2280-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE DI LEMBO)

Comunicata alla Presidenza l'11 giugno 1990

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**e dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**di concerto con il Ministro del Tesoro**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1990**

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, che prevede il differimento del termine relativo all'elevazione dei limiti di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, riproduce un analogo disegno di legge, di iniziativa del Governo, presentato alla Camera dei deputati il 5 maggio 1990 (Atto Camera n. 4801). Il ricorso alla decretazione d'urgenza in presenza di disegno di legge di analogo contenuto si è reso necessario per la già avvenuta scadenza, in data 18 maggio 1990, dell'ultima proroga, in materia di elevazione dei limiti di età per il collocamento in congedo di sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, stabilita con il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 139, convertito dalla legge 20 giugno 1988, n. 227.

Giova evidenziare che il problema dell'elevazione del limite di età del personale del Corpo degli agenti di custodia non è nato recentemente e trova riscontro anche nelle linee di tendenza della riforma del Corpo stesso, così come si sono evidenziate nei disegni di legge presentati e non approvati nelle scorse legislature e nel disegno di legge presentato dal Governo nella legislatura in corso, contenenti tutti la previsione del collocamento in congedo degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia al compimento del cinquantottesimo anno di età.

La nota carenza dei ruoli organici del Corpo degli agenti di custodia impose fin dal 1976 l'adozione di misure straordinarie dirette al trattenimento in servizio del personale prossimo al congedo per ragioni di età, allo scopo di recuperare un congruo numero di militari non sostituibili a causa della persistente difficoltà di reclutamento.

Di fronte infatti alla carenza di personale nella quale si dibatte il Corpo degli agenti di custodia (non colmabile nemmeno con

agenti ausiliari, militari di leva, la cui poca o nulla esperienza non consente l'affidamento ad essi di tutti i servizi) vi è l'impossibilità di reclutare, attraverso i corsi normali effettuati nelle scuole esistenti a ciò abilitate, un numero sufficiente di agenti, nonostante la notevole quantità delle domande di assunzione inoltrate al Ministero di grazia e giustizia.

Le domande vengono correttamente istruite secondo l'ordine di presentazione. Si sta attualmente provvedendo ad istruire le domande presentate nell'anno 1988.

Per l'accennata carenza di organici venne presentato il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 1976, n. 392, per elevare, per la durata di un quinquennio, il limite di età in questione da 55 a 58 anni, onde ottenere la disponibilità di contingenti da collocare altrimenti in congedo.

Nel quinquennio considerato si è registrato però un notevole ampliamento delle competenze affidate al Corpo degli agenti di custodia a seguito della progressiva applicazione della riforma penitenziaria, nonché un'ulteriore necessità di adeguamento degli organici a seguito della indispensabile apertura di nuovi istituti di prevenzione e pena, conseguente alla crescita della popolazione carceraria. È stato perciò necessario prorogare con successivi decreti-legge (16 maggio 1981, n. 214, convertito dalla legge 26 giugno 1981, n. 330; 14 maggio 1982, n. 257, convertito dalla legge 16 luglio 1982, n. 443; 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; 13 maggio 1985, n. 176, convertito dalla legge 15 giugno 1985, n. 287; 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436; 3 maggio 1988, n. 139, convertito dalla legge 20 giugno 1988, n. 227) la norma che eleva il limite di età per il collocamento a riposo del personale

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Corpo. L'ultima proroga è scaduta, come si è detto, il 18 maggio 1990. Quest'ultima circostanza ha indotto il Governo a presentare il decreto-legge al nostro esame, con il quale si propone una ulteriore proroga di due anni della norma che prevede la elevazione al cinquantottesimo anno del limite di età per il collocamento in congedo di sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, con la conseguente utilizzazione di 175 unità che altrimenti cesserebbero dal servizio.

È appena il caso di aggiungere che si tratta di personale di provata capacità e di sicuro affidamento e che la conferma in servizio attivo di agenti di custodia fino al cinquantottesimo anno di età ha dato risultati estremamente positivi, in quanto

anche l'esperienza rende possibile affrontare con efficienza ed efficacia i problemi che la realtà operativa penitenziaria propone quotidianamente.

Bisogna infine tener conto del fatto che per le altre forze di polizia sono stati approvati meccanismi che consentono il trattenimento in servizio fino al sessantesimo anno di età e che le attese del personale del Corpo degli agenti di custodia, che hanno trovato riscontro nei vari disegni di legge di riforma presentati nelle scorse e nella presente legislatura, sono indirizzate nel senso dell'elevazione del limite di età. In conclusione il relatore auspica che il disegno di legge possa avere il voto favorevole dell'Assemblea.

DI LEMBO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

23 maggio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Si fa comunque osservare che la materia andrebbe regolata organicamente attraverso un disegno di legge ordinario.

Si sottolinea altresì l'opportunità di ricorrere ad un articolato *turn-over* del Corpo degli agenti di custodia.

---

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

6 giugno 1990

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

*Decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1990.*

**Differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire di due anni il disposto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 139, convertito dalla legge 20 giugno 1988, n. 227, concernente l'elevazione a 58 anni del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 139, convertito dalla legge 20 giugno 1988, n. 227, è differito di due anni.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - VASSALLI - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI